COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

43.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (3907);

Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163);

Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 4, 5, 6, 8 9, 10, 12, 13, 16

PAG.

Andreis Sergio 4, 8, 12, 13, 16

Cerutti Giuseppe 4, 16

Ciabarri Vincenzo 8, 9, 13, 16

Curci Francesco, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 12, 16

D'Angelo Guido 13

Donati Anna 5, 13

Martuscelli Paolo, *Relatore* 3, 9, 10, 12

Mazza Dino 6, 15

Medri Giorgio 7

Ronchi Edoardo 8, 10, 11, 13, 15

Tarabini Eugenio 7, 9, 11, 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,5.

DINO MAZZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3907); Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163); Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio ed agosto 1987 (3058).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 », già approvata in un testo unificato dal Senato, nella seduta pomeridiana del 4 maggio 1989, e dei deputati Occhetto ed altri: « Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana »; Capria ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 ».

Ricordo che nella seduta del 12 ottobre eravamo passati all'esame dell'articolo 1 del testo unificato e degli emendamenti del relatore 1.1 e 1.3 e Gelpi ed altri 1.2. Ricordo altresì che nella seduta del 25 ottobre era stata accolta la proposta dell'onorevole Tarabini di accantonare l'articolo 1.

Il relatore ha predisposto una serie di emendamenti interamente sostitutivi del precedente articolato; in proposito, desidero ringraziare, oltre al relatore stesso, tutti i colleghi che hanno contribuito ad una nuova soluzione, diversa da quella adottata precedentemente. Pertanto il relatore ha nel contempo ritirato i suoi precedenti emendamenti 1.1 e 1.3; risulta altresì ritirato l'emendamento Gelpi ed altri 1.2.

A questo punto ritengo opportuno stabilire se la discussione debba riprendere dall'articolo 1 o se, senza bisogno di riconfermare la proposta di accantonamento dell'articolo 1, si possa proseguire nell'esame degli articoli successivi.

Comunico sin d'ora che per quanto riguarda alcuni emendamenti sarà necessaria l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni I e V, per cui potranno essere posti in votazione solo in linea di principio.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore.* Intendo, innanzitutto, ringraziare sia il presidente sia i colleghi che hanno collaborato all'adeguamento e alla riformulazione del testo a suo tempo presentato.

Per quanto riguarda la questione dell'accantonamento dell'articolo 1, vorrei sottolineare che era emersa la necessità, da parte di alcuni colleghi, di suddividere lo stanziamento previsto nella legge finanziaria, nel piano sulla difesa del suolo e nel piano socioeconomico. Non disponendo di tutti gli elementi necessari per poter operare questa divisione, abbiamo confermato quella previsione finanziaria del testo base. Riterrei opportuno, se i colleghi concordano, non accantonare l'articolo 1, ma esaminarne la nuova stesura e prendere in considerazione le opinioni dei commissari.

Credo doveroso sottolineare che l'emendamento che presenterà l'onorevole Medri alla parte finale del comma 3, relativo alla priorità degli assetti, non è altro che un rafforzamento.

SERGIO ANDREIS. Se s'intenderà procedere in questo senso, vorremmo una risposta precisa sull'articolo 1, altrimenti sarebbe opportuno rileggere il testo con le « limature » apportate.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a pronunciarsi sull'opportunità di riprendere l'esame dell'articolo 1 precedentemente accantonato.

SERGIO ANDREIS. Vorrei dare atto ai colleghi, che hanno lavorato su queste tematiche, dell'ulteriore sforzo compiuto in direzione di un miglioramento del testo alla luce delle valutazioni degli ultimi mesi. Ho già espresso ieri sera, ma ritengo opportuno ribadirlo questa mattina, l'invito ai colleghi a non attribuire alle mie parole un significato polemico, perché non vi è alcun intento di questo tipo, ma soltanto una valutazione positiva sul nuovo testo nonostante il poco tempo a disposizione per la sua elaborazione.

Ribadisco che vi sono due punti, in particolare, tra i cinque famosi argomenti trattati, che continueranno a lasciarci insoddisfatti se non verranno eliminati. Siamo disponibili « a chiudere gli occhi » su altri argomenti, ma per quanto riguarda le questioni della valutazione d'impatto ambientale e delle aree protette, con le relative norme di tutela, non è possibile fare altrettanto.

Ciò detto, per quanto riguarda la legge n. 183 ho chiesto di disporre di qualche ora in più perché ho bisogno di consultare il professor Cannata; tuttavia mi sembra che la situazione sia in via di superamento.

Mi permetto di avanzare nuovamente la richiesta di accantonamento dell'esame dell'articolo 1 per le ragioni che ora illustrerò, fermo restando che sarei naturalmente disposto a cambiare parere, qualora i colleghi adducessero argomentazioni convincenti. L'articolo 1, prevedendo ai commi 1 e 2 l'autorizzazione di spesa, costituisce la cornice all'interno della quale si colloca il provvedimento e potrebbe subire modifiche nel corso dell'esame dell'articolato. Pertanto, i limiti previsti nei suddetti commi rappresenterebbero una « gabbia » per la nostra discussione.

Vi è inoltre una seconda obiezione che intendo sollevare. Il collega Medri già ieri sera aveva osservato (e il gruppo verde concorda con tale impostazione) che forse sarebbe opportuno fornire indirizzi, linee di priorità al Consiglio dei ministri, affinché le decisioni assunte successivamente dal Consiglio stesso sulla base del nuovo testo siano in consonanza con la volontà espressa dalla Commissione. Ho saputo che il collega Medri ha preannunciato la presentazione di un emendamento. Al riguardo, ritengo opportuno disporre di un certo periodo di tempo (il tempo è una variabile indipendente, non dipendente) per poter approfondire le linee di priorità che, concordemente con i colleghi del gruppo repubblicano, pensiamo debbano essere fornite al Consiglio dei ministri.

Per tali ragioni, ribadisco la mia richiesta di accantonare l'articolo 1, anche se sono disposto – ripeto – a cambiare opinione qualora i colleghi mi convincessero del contrario.

GIUSEPPE CERUTTI. In merito alla richiesta avanzata dall'onorevole Andreis, desidero semplicemente far presente a lui

e ai colleghi che l'articolo 1 in un certo senso è una « gabbia » che la Commissione bilancio ci ha imposto e all'interno della quale dobbiamo operare. Tuttavia, al di là del fatto che il testo recepisce il parere vincolante della Commissione bilancio, nella sua formulazione abbiamo tenuto in considerazione proprio quei princìpi guida sottolineati dall'onorevole Andreis, cioè il problema della difesa idrogeologica e le questioni di carattere economico, che si ritrovano poi nel punto di fusione rappresentato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Pertanto, se è vero che questa è una « gabbia », è altrettanto vero che si tratta di un punto di partenza obbligato per tutti. Quella indicata può essere al massimo una spesa aggiuntiva, ma non una cifra che possiamo permetterci di superare.

Stante l'assenza di particolari motivazioni di carattere tecnico, sarebbe importante partire dall'articolo base e seguire questa strada, in considerazione del fatto che nelle proposte del relatore sono state recepite, in termini a mio avviso forse anche eccessivi, le osservazioni emerse dal dibattito. Quella al nostro esame è una legge speciale che utilizza esclusivamente mezzi ordinari; non so se tutto ciò consentirà una rapida applicazione della stessa. Ho l'impressione che durante la fase attuativa incontreremo una serie di nodi, costituiti da quelle riserve che sono state sollevate soprattutto in ordine all'aspetto ambientale.

Per quanto riguarda, invece, i parchi, possiamo ribadire il vincolo che il parco rappresenta in ordine agli aspetti attuativi. È vero che l'onorevole Andreis ha sempre sollevato la questione della regione Lombardia, inadempiente in materia di protezione e di normativa riguardante i propri parchi; tuttavia la materia concernente un parco a carattere regionale deve essere disciplinata da una legge regionale; non so come si possa imporre qualcosa di particolare, soprattutto attraverso una legge di ricostruzione.

In ordine alla prima questione sollevata, quella della valutazione di impatto ambientale, esiste una normativa comunitaria che, non accennando a limitazioni o ad approfondimenti, deve essere applicata nel suo insieme. Il volerla estendere a tutte le opere significa predisporre una nuova normativa; ciò mi sembra veramente eccessivo. Ritengo cioè che, qualora si tratti di interventi ricompresi nella normativa da noi approvata, la legge sia obbligata a rispettarli; non è pertanto necessario precisare tale obbligo. In un altro caso si voleva specificare l'obbligo di rispettare le leggi vigenti; dobbiamo considerare che qualsiasi opera che rientra nella normativa deve seguire la procedura prevista dalle disposizioni comunitarie. Il reinserimento di qualcosa di particolare mi sembra eccessivo e soprattutto inapplicabile, a meno che non intervenga una nuova normativa che preveda l'estensione.

ANNA DONATI. In precedenti occasioni abbiamo già discusso la vicenda della valutazione di impatto ambientale in un ambito informale; ricordo che era presente l'onorevole Mazza, nonché l'onorevole Galli che questa mattina non vedo in Commissione.

PRESIDENTE. È in volo...

ANNA DONATI. In quella circostanza si è svolto un dibattito franco ed aperto, nel corso del quale si è convenuto sul fatto che l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, richiamato dall'onorevole Cerutti, non può soddisfare le nostre esigenze, in quanto esso prevede valutazioni effettuate direttamente dal ministro su grandissime opere, in attesa di una legge regionale che peraltro nessuna regione ha definito. Esiste quindi il rischio concreto che opere previste – peraltro non quantificate in maniera dettagliata nell'ambito del piano disciplinato dal provvedimento – siano escluse. Intendo dire che se esistesse un elenco delle opere avremmo certezza e garanzia in ordine all'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Avendo esaminato le zone e le cartografie, ritengo che di fatto solo una strada rientri nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che comunque sarebbe bene richiamare in quanto le difficoltà sono sempre in agguato. Esisteva un problema di dimensioni delle opere che, di fatto, poteva escludere tutte le opere previste sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri perché sono immediatamente dimensionate dal decreto stesso. Non essendovi leggi regionali, come in nessun'altra regione italiana, e norme quadro, tutte le opere non sono soggette ad alcuna previsione normativa.

Per quanto riguarda il piano di programma, vi è stato un caso di disastro ambientale – oltreché umano e sociale – sul territorio dovuto ad una congiuntura tra fenomeni naturali e fenomeni di degrado ambientale. Sulla questione della ricostruzione, vorrei ricordare quanto affermato nella nostra proposta, interessante e forte (sulla quale vi era il consenso dei colleghi Mazza e Galli). Si era detto che se avessimo proceduto attraverso la valutazione di impatto ambientale sulle singole opere avrebbe potuto mancare una visione d'insieme rispetto alla globalità dei progetti di ricostruzione. Potremo anche esprimere un parere positivo su tutte le opere (cito l'esempio di un traforo vicino ad una strada con una captazione alla fine), ma non vi è un piano globale di ricostruzione.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non prevede nulla, le leggi regionali non esistono; si trattava di concordare su un modo sperimentale di introdurre la valutazione di impatto ambientale riferita al complesso delle opere del piano di ricostruzione. Sottolineo che nessuno chiede di elaborare in questa sede un testo di legge sulla valutazione di impatto ambientale; s'intendeva però (e mi sembra che Mazza fosse favorevole) avere un quadro di insieme rispetto all'impatto ambientale; è ovvio che si tratta di un dibattito politico, non esistendo leggi che ci costringano ad agire in tal senso. Chi le fa ? Come le farà ? Chi deciderà ? Le autorità competenti rimangono le stesse: vi è una commissione del Ministero che si occupa delle valutazioni d'impatto ambientale sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (alcuni dei membri di tale commissione mi hanno detto che interesserebbe loro sperimentare un caso come questo prima dell'emanazione della legge). Il dibattito è tuttora aperto; si era registrato un certo interesse per il precedente confronto formale: tant'è che venni delegata alla proiezione del risultato di tale confronto. Consegnai i risultati al collega Galli il quale si espresse positivamente, pur sottolineando l'esigenza di apportare alcune correzioni. Ricordo che eravamo rimasti d'accordo d'incontrarci dopo la pausa dei lavori per discutere sulla nuova proposta da lei formulata.

Chiedo, quindi, di partire da questa posizione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Mazza sulla proposta di accantonamento dell'articolo, vorrei fare alcune considerazioni. Sottolineo, innanzitutto, che le valutazioni sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sull'impatto ambientale sono già previste negli articoli successivi. Tuttavia, nulla può vietare che oggi si proceda, prima di tutto, partendo da questo segno di buona volontà, anche perché il comma 3 dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 dovrà essere inviato alla I Commissione affari costituzionali per il previsto parere. Quindi qualora approvassimo i primi due articoli e il comma 3 dell'articolo 1, potremmo inviarli assieme alla I Commissione. A questo punto ritengo che vi siano diversi modi di approfondire le problematiche in discussione. Ciononostante, alla luce di quanto stabilito nella seduta precedente, la Commissione deve esprimersi sulla proposta di revocare o meno l'accantonamento dell'articolo 1.

DINO MAZZA. Vorrei ricordare, rifacendomi alla proposta del presidente, che stiamo discutendo sul fatto che si esamini o che si accantoni l'articolo 1 del testo di

legge e non sull'intera legge. Ciononostante, per quanto riguarda le questioni avanzate, in particolare, dall'onorevole Donati, vorrei confermare il mio interesse sull'ipotesi di definire taluni emendamenti ed esaminarli al momento opportuno.

Il gruppo socialista è favorevole ad un esame immediato dell'articolo 1 sia come segno di buona volontà nei confronti di un testo, che giace da troppo tempo in Commissione, sia perché considera la questione della dotazione finanziaria il problema centrale del provvedimento. È inutile « nascondersi dietro un dito »: su questo problema si discuta affrontando l'articolo 1 affinché questo nodo, in un senso o nell'altro, venga sciolto consentendoci di proseguire nell'*iter*; è evidente, infatti, che esaminare una legge senza avere ben chiara la dotazione finanziaria prevista è improprio ed inopportuno.

EUGENIO TARABINI. Vorrei innanzitutto sottolineare l'armonia con cui si affronta l'esame dell'articolato. Intendo esprimere inoltre il mio apprezzamento per il modo in cui il collega Andreis ha affrontato queste tematiche evidenziando lo sforzo fatto dalla Commissione.

Entrando nel merito con pari serenità e con pari spirito costruttivo, vorrei far presente che dobbiamo proseguire nell'esame dell'articolo 1; infatti, il problema di maggior difficoltà è compreso nel testo dell'articolo 2. Non si può, ovviamente, passare all'esame dell'articolo 3 senza aver approvato l'articolo precedente.

Ritengo opportuno far presente, in particolare al collega Andreis, che, prescindendo dal contenuto del comma 3, ci troviamo di fronte a una normativa che definirei di cornice; si tratta di una cornice essenzialmente di carattere finanziario perché sta ad indicare le disponibilità e le collocazioni. Con il comma 3 si prevede l'abolizione dei capitoli; si procederà così in conseguenza di un certo procedimento sul quale siamo arrivati il più avanti possibile.

Tra l'altro il comma 2 dell'articolo 3 – mi riferisco a quella parte che deve essere sottoposta al parere della I Commissione affari costituzionali – non prevede fondi in aggiunta, o una valutazione in altre sedi con riferimento a questa fase della procedura di approvazione degli schemi da una parte, e del piano dall'altra e, quindi, della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Si indicano norme che possono essere elaborate successivamente e che non turbano minimamente lo schema previsto all'articolo 1 che rimarrebbe di per sé esauriente e potrebbe benissimo a sua volta richiamare possibili indicazioni di carattere più specifico e più analitico in articoli successivi. Invito pertanto l'onorevole Medri a ritirare il subemendamento preannunciato e a presentarlo eventualmente in un momento successivo. D'altra parte, le due questioni sollevate dall'onorevole Andreis, come hanno giustamente osservato l'onorevole Mazza ed il presidente (il quale in particolare ha proposto di approvare almeno i primi due commi), non sono incompatibili con l'articolo, indipendentemente dalle considerazioni di merito più o meno accoglibili in questa sede, ma che affronteremo al momento opportuno.

Ritengo, quindi, che debbano essere approvati almeno i primi due commi, anche per dare un segno concreto e tangibile dello sforzo che stiamo compiendo.

GIORGIO MEDRI. Poiché l'onorevole Tarabini mi ha invitato a ritirare il subemendamento al comma 3 dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, vorrei precisare che non intendo mettere in discussione la necessità di esaminare l'articolo 1, sempre che dell'emendamento siano approvati tutti e tre i commi. Non entro nel merito dell'ammontare della spesa, che può essere considerata esigua o eccessiva. Ritengo tuttavia – il collega Tarabini mi consenta di insistere – che nel momento in cui il comma 3 dell'emendamento all'articolo 1 riconduce ad unità i due elementi essenziali del processo di ricostruzione, cioè il riassetto idrogeologico ed il piano per la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, i

quali evidentemente debbono « marciare » insieme e compenetrarsi l'uno con l'altro, il riassetto idrogeologico diventi l'elemento deteminante rispetto al complesso dei problemi.

Sono quindi disposto ad approvare l'emendamento all'articolo 1 nel suo complesso, ma vorrei da parte dei colleghi una dichiarazione di disponibilità ad accogliere la considerazione che ribadisco: sono convinto che siano necessari due piani, ma che l'aspetto di risanamento idrogeologico sia fondamentale rispetto ai problemi della valle. Aggiungo che proprio nell'emendamento in questione il mio subemendamento deve trovare corretta collocazione.

PRESIDENTE. Osservo che l'approvazione definitiva dell'emendamento all'articolo 1 potrebbe limitarsi ai primi due commi, in quanto il comma 3 dovrebbe essere inviato alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

VINCENZO CIABARRI. Innanzitutto prendo atto con soddisfazione del clima positivo in cui si sta svolgendo il confronto odierno sul testo in esame. L'emendamento della maggioranza, che aggiunge un nuovo comma all'articolo 1, pone taluni problemi in quanto il suddetto comma 3 costituisce parte integrante dell'impianto istituzionale di cui ai successivi articolo 2 e 3. Pur concordando con quanti sostengono che l'autorizzazione di spesa è la cornice del provvedimento, debbo rilevare che i successivi articoli 2 e 3 rappresentano uno dei nodi su cui da mesi stiamo discutendo allo scopo di pervenire al miglioramento effettivo del testo e su cui tuttavia esistono impostazioni diverse che la stessa iniziativa emendativa assunta ieri dalla maggioranza ha contribuito a ricreare.

La mia proposta, pertanto, è la seguente: qualora la maggioranza mantenesse tutti e tre i commi, condividerei la richiesta di accantonare l'esame dell'articolo e, in via subordinata, presenterei un subemendamento soppressivo del comma 3; qualora, invece, la maggioranza ritirasse l'emendamento e trasferisse eventualmente il contenuto del comma 3 nel discorso più complessivo dell'articolo 2 o dell'articolo 3, sarei disponibile a discutere ed eventualmente approvare l'emendamento all'articolo 1.

EDOARDO RONCHI. La situazione venutasi a creare è particolarmente confusa. Desidero pertanto intervenire esclusivamente sulla proposta di accantonamento, in quanto successivamente parlerò del merito dell'emendamento sostitutivo e della sua proponibilità in mancanza del parere delle Commissioni competenti.

Mi inducono a ritenere opportuno l'accantonamento dell'articolo 1 ragioni di metodo, in parte riassunte dal relatore e concernenti le modalità di ripartizione dei fondi, ma anche di merito, riguardanti l'entità e la prima ripartizione già indicata nell'articolo 1. Quest'ultimo infatti non si limita a prevedere la cifra di 2.400 miliardi, ma destina tale somma alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni; tuttavia ricostruzione e sviluppo non significano assetto idrogeologico e difesa del suolo. Mi sembra che la somma destinata alla ricostruzione sia eccessiva e sproporzionata in relazione alla necessità di disporre, invece, di maggiori risorse per la difesa del suolo e l'assetto idrogeologico, soprattutto se si considera che sono stati già stanziati 2.225 miliardi con i precedenti provvedimenti.

Per tale ragione, ritengo opportuno mantenere l'accantonamento dell'articolo 1, onde poter verificare l'entità della somma prevista e fissare meglio una ripartizione delle risorse in riferimento alla necessità di difesa dell'assetto idrogeologico.

SERGIO ANDREIS. Prendo atto della disponibilità espressa dai colleghi Mazza e Tarabini, in particolare per quanto riguarda quei due punti relativi alla valutazione di impatto ambientale e alle aree protette. Ritiriamo, quindi, la pregiudiziale di accantonamento, riservandoci di trovare una soluzione su questo terreno nel corso della discussione del provvedimento.

Preannuncio il voto contrario del gruppo verde sui due primi commi per i motivi che ho avuto modo di esprimere ripetutamente in passato, sottolineando che considero quella del collega Ciabarri la proposta più idonea.

PRESIDENTE. Mi pare di poter constatare una piena disponibilità ad esaminare l'articolo 1.

VINCENZO CIABARRI. Basta che la maggioranza ritiri il proprio emendamento!

PRESIDENTE. Ricordo che il comma 3 di questo articolo sostitutivo necessita del parere favorevole della I Commissione affari costituzionali; pertanto, esso potrebbe essere trasformato in un autonomo articolo aggiuntivo 1-*bis*.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Acconsento a trasformare il comma 3 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 in un autonomo articolo aggiuntivo 1-*bis*.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di riprendere l'esame dell'articolo 1, precedentemente accantonato, di cui ho dato lettura nella seduta del 12 ottobre scorso.

(Così rimane stabilito).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Autorizzazione di spesa).

1. Alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'anno 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994.

2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito apposito capitolo denominato « Fondo per gli investimenti di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 », al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo, al netto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, comma 3; 4, comma 1, lettera *a)*; 8; 11; 12, quelle destinate dalla Comunità economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunità stessa non specificamente destinate.

1. 4.

L'onorevole Ronchi ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1.4, comma 1, sostituire le parole: la somma complessiva di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 e di lire 570 miliardi per il 1993 *con le seguenti:* la somma complessiva di lire 1.420 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per il 1989, di lire 300 miliardi per ciasuno degli anni dal 1990 al 1992 e di lire 320 miliardi per il 1993.

0. 1. 4. 1.

EUGENIO TARABINI. Mi riservo d'intervenire nel merito dopo che il collega Ronchi avrà illustrato il suo subemendamento. Vi è un assetto puramente formale messo in evidenza, sia pure indiret-

tamente, da alcune considerazioni dell'onorevole Ronchi sulla terminologia impiegata nella formulazione del testo dell'articolo 1. Mentre quest'ultimo, infatti, reca gli stanziamenti complessivi e indifferenziati che rimangono tali per tutti i fabbisogni – compreso quello idrogeologico –, nel testo si parla di destinazioni delle somme riservate alla ricostruzione ed allo sviluppo, cioé ai termini che vengono confinati entro il piano che si pone in contrapposizione agli schemi programmatici.

Invito pertanto il relatore a modificare la parte iniziale dell'emendamento, nel senso di aggiungere le parole: « Al riassetto idrogeologico ».

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Accolgo il suggerimento dell'onorevole Tarabini e presento un subemendamento al riguardo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1.4, comma 1, aggiungere all'inizio le seguenti parole: Al riassetto idrogeologico.

0. 1. 4. 2.

EDOARDO RONCHI. Il problema di questi stanziamenti per le ricostruzioni a seguito di alluvioni avvenute nel 1987 ricalca una logica sperimentata in altre occasioni. Mi riferisco a quelle occasioni in cui catastrofi – più o meno naturali – diventano le ragioni per interventi con finanziamenti pubblici « a pioggia » che solitamente non servono alla risoluzione dei problemi provocati da quegli eventi catastrofici. Oltretutto tali finanziamenti danno luogo ad un'erogazione di denaro pubblico più o meno incontrollata e consistente. Questa logica deve essere eliminata: poiché abbiamo finanziato decine di terremoti e di alluvioni, occorre prendere in considerazione l'ammontare delle risorse pubbliche e cercare di non eccedere in situazioni di questo genere. Ovviamente, se parliamo dei bisogni del paese, dobbiamo considerare che essi sono molto differenziati; tenete presente che mi riferisco anche alla mia zona, essendo io eletto nel collegio di Brescia e Bergamo. Tuttavia quello di far arrivare soldi « a pioggia » nelle proprie zone non è un criterio valido; lo dico sia come parlamentare sia come cittadino. Si tratta di una logica che deve essere interrotta.

Tra l'altro, sono stati già effettuati significativi stanziamenti attraverso ben tre decreti-legge: 75 miliardi con il decreto-legge n. 366 del 1987, convertito con legge n. 452 del 1987; 1.410 miliardi con il decreto-legge n. 384 del 1987, convertito con legge n. 470 del 1987; 745 miliardi con il decreto-legge n. 85 del 1988, convertito con legge n. 159 del 1988. A ciò si aggiungano i fondi per la protezione civile, quelli già utilizzati dalle regioni interessate e quelli della CEE. Si è già spesa pertanto una quota significativa di pubblico denaro e si spende ancora molto. Faccio presente che i 2.400 miliardi non rappresentano l'intera spesa prevista dal provvedimento al nostro esame, il quale attinge anche da altri fondi, dalla CEE, da leggi ordinarie come quella per la difesa del suolo.

In definitiva, mobilitiamo a mio parere una massa di risorse pubbliche, eccessiva non in senso assoluto, ma in relazione alla situazione della finanza pubblica e a molte altre necessità avvertite nel nostro paese. Cito un esempio: nella città di Messina, in cui mi sono recato recentemente, seimila persone vivono ancora in baracche a seguito del vecchio terremoto. Con ciò intendo dimostrare che le esigenze nel nostro paese sono moltissime e che dobbiamo cercare di soddisfarle. Poiché anch'io sono una di quelle persone che hanno gridato e gridano allo scandalo per le decine di migliaia di miliardi spesi male in seguito al terremoto verificatosi in Campania ed in Basilicata (e in proposito considero molto opportuna la decisione di istituire la Commissione di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo di quei territori), come cittadino non meridionale non posso non applicare il medesimo rigore alle aree del nord nel

momento in cui sono interessate da provvedimenti, anzi a maggior ragione intervengo contro quel modo di dilapidare il denaro pubblico.

In conclusione, invito i colleghi a considerare con attenzione il subemendamento, stante l'esigenza di ridurre la spesa prevista nel provvedimento in esame.

EUGENIO TARABINI. Vorrei che l'onorevole Ronchi esaminasse nuovamente i dati che ha citato. Sono perfettamente d'accordo con lui nel deplorare il sistema dei rifinanziamenti delle leggi « eterne » (cito il caso del Belice o quello del terremoto di Messina) e nell'invocare che ad esso si ponga fine. Il provvedimento al nostro esame riguarda l'intervento nella Valtellina e nelle zone adiacenti, comprese, per esempio, la Valbrembana o la Valcamonica. Perché abbiamo rinunciato alla richiesta di 250 miliardi da stanziare immediatamente proprio in vista di una legge effettivamente meritevole di questo nome ? Perché vogliamo giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento e regolamentare in maniera compiuta ed esauriente la materia ? Proprio per le ragioni indicate dall'onorevole Ronchi, il quale reca a supporto della sua tesi tutta una serie di indicazioni che non sono affatto nei termini da lui citati; infatti, il primo decreto riguarda la cassa integrazione, mentre gli altri due contengono disposizioni concernenti non solo la Valtellina, ma gli interventi di carattere legislativo e finanziario posti in essere in tutta l'Italia a seguito della calamità del luglio e agosto 1987. Siamo arrivati fino a Castellammare di Stabia.

EDOARDO RONCHI. Ma i grandi interventi erano concentrati nelle stesse zone.

EUGENIO TARABINI. Le somme impegnate che sono state destinate all'ambito di riferimento dell'area si aggirano intorno ai 1.300 miliardi e non ai 2.500. Ad esse non si aggiungono quelle destinate alla protezione civile, le quali provengono dai finanziamenti disposti precisamente con quelle due leggi.

EDOARDO RONCHI. Dicevo che non rientravano nella somma.

EUGENIO TARABINI. Allora non ho ben compreso. Se dovessi essere preciso, dovrei dire che il decreto-legge n. 384 contiene un'indicazione di spesa sbagliata, trattandosi non di 1.410 ma di 1.370 miliardi; vi è un errore di calcolo, una copertura eccessiva. Per la verità, ho cercato di andare a recuperare per altri fini questi 40 miliardi eccedenti, ma l'anno finanziario era trascorso; tuttavia 40 miliardi su 1.410 sono una cifra esigua. Se consideriamo però la portata finanziaria dei provvedimenti, dobbiamo ridimensionare drasticamente le cifre e dire che per le zone interessate da questo provvedimento le somme previste ed impegnate ammontano a circa 1.300 miliardi. Si tratta di somme tradotte in opere che, di per sé e per il sistema con cui sono state eseguite, non incontrano la mia approvazione. Ciò l'ho sempre sostenuto con la prudenza che dovevo avere nel luglio-agosto 1987 e che l'onorevole Ronchi in quel periodo non aveva il dovere di possedere.

Pertanto il provvedimento si pone non a conferma di una metodologia inaccettabile; ma in antitesi con questo metodo e vuole chiudere in maniera corretta, soddisfacente e convincente il capitolo riguardante (mi ricollego al precedente intervento dell'onorevole Ronchi) il riassetto idrogeologico. È chiaro infatti che, indipendentemente dalla decisione che assumeremo in ordine alla proposta dell'onorevole Medri, è necessario provvedere all'assetto idrogeologico con i criteri con cui questa materia deve essere affrontata e non con quelli sempre applicati in passato, con provvedimenti che si sono succeduti. Onorevole Ronchi, penso che si correrebbe il rischio, non intervenendo opportunamente, di determinare altre situazioni di emergenza che giustificherebbero, proprio attraverso il ricorso a strumenti di emergenza, alcuni interventi contro i quali sta esprimendo le sue critiche che, in linea generale, condivido.

SERGIO ANDREIS. Preannuncio il parere favorevole del gruppo verde sul subemendamento a firma dell'onorevole Ronchi.

Mi pare di poter constatare che l'onorevole Tarabini abbia espresso alcune osservazioni molto critiche rispetto all'utilizzazione della ricostruzione così come si è realizzata negli ultimi due anni. Pur concordando su tali osservazioni, ritengo che il « punto di caduta » sia diametralmente opposto: tutto ciò ci spinge ad esprimere il nostro parere favorevole sul subemendamento del collega Ronchi.

Devo, infatti, rilevare che nella ricostruzione (mi verrebbe spontaneo definirla « pseudoricostruzione ») si è seguita una logica capovolta che ha determinato il parere contrario del gruppo verde al testo proposto dalla maggioranza e favorevole al subemendamento del collega Ronchi. Che cosa s'intende per logica capovolta ? Sta a significare che si prevedono, da una parte, 2.400 miliardi a « scatola chiusa » mentre, dall'altra, si sostiene che non è ben chiara (a mio avviso giustamente, perché il piano economico deve essere ancora elaborato) la disponibilità finanziaria per quantificare la somma complessiva necessaria per gli interventi. A nostro avviso, infatti, la logica con « i piedi per terra » e non con « la testa per terra e i piedi per aria » avrebbe voluto che si fissasse una cifra sulla base degli interventi previsti o prevedibili.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Vorrei ricordare che nel testo originario dell'articolo 1 non si fa riferimento al riassetto idrogeologico. Ritengo che, a maggior ragione, se verrà accolto il mio subemendamento occorreranno risorse per poter eseguire queste opere di riassetto idrogeologico, altrimenti assisteremo alla ricostruzione e allo sviluppo e a quei piccoli interventi come la ricostruzione del danno determinato dalle calamità; poiché abbiamo affermato sempre che non disponiamo di quegli elementi certi, si rende necessario il riassetto idrogeologico. Se volessimo accogliere il subemendamento del collega Ronchi ci potremmo trovare nella situazione di rifinanziare la legge: ciò è in contrasto con quanto affermato dall'onorevole Tarabini.

Esprimo, pertanto, parere contrario al subemendamento Ronchi.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo, esprimo parere contrario al subemendamento Ronchi 0.1.4.1 e favorevole al subemendamento del relatore 0.1.4.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ronchi 0.1.4.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.1.4.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede all'approvazione degli schemi e del piano di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 e al riparto delle risorse disponibili per le finalità della presente legge.

1. 01.

L'onorevole Medri ha presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 1.01, aggiungere in fine le seguenti parole: con priorità per gli interventi di riassetto idrogeologico.

0. 1. 01. 1.

SERGIO ANDREIS. La collega Donati mi faceva notare che il ricorso ad un decreto del Presidente del Consiglio...

PRESIDENTE. Non si tratta di una legge delega!

SERGIO ANDREIS. Si renderà possibile, eventualmente, un ricorso amministrativo?

PRESIDENTE. È un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è un atto amministrativo!

ANNA DONATI. Il piano di programma, così come è stato stabilito dai commi 2 e 3, è adottato con atto amministrativo...

EUGENIO TARABINI. Per essere un atto amministrativo, dovrebbe essere un atto del Presidente della Repubblica...

ANNA DONATI. Vorrei sapere se questo rafforzamento, che ovviamente deriverebbe dall'essere anche un piano-programma riconfermato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, renderebbe impossibile esposti e ricorsi contro questi atti.

GUIDO D'ANGELO. Tutti gli atti amministrativi sono impugnabili; soltanto i decreti-legge e i decreti legislativi non lo sono.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che l'articolo aggiuntivo 1.01 potrà essere posto in votazione solo in linea di principio e successivamente inviato alla Commissione affari costituzionali.

EDOARDO RONCHI. Come è possibile approvarlo in linea di principio!

Proporrei di accantonare l'articolo 1.01 e di sospendere brevemente la seduta.

VINCENZO CIABARRI. Ritengo che l'articolo aggiuntivo 1.01 sia parte integrante degli articoli 1 e 3 e debba, pertanto, essere esaminato contestualmente ad essi.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo aggiuntivo 1.01 e di passare all'esame dell'articolo 2, che potrà essere posto in votazione solo in linea di principio e successivamente inviato alle Commissioni di merito.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Piano-programma).

1. Le finalità di cui all'articolo 1 si attuano mediante il piano-programma previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

2. Compete al piano-programma definire la ripartizione delle risorse per le diverse destinazioni e singoli interventi del piano di ricostruzione e sviluppo utilizzando anche le ulteriori disponibilità assicurate da altre leggi ordinarie, con particolare riguardo ai sistemi di viabilità e trasporto, e assicurandone il coordinamento con tutte le altre risorse, comunque disponibili, nei bilanci o programmi di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, anche economici, nonché concessionari di pubblici servizi.

3. Il piano-programma è articolato in un piano di ricostruzione e sviluppo economico disciplinato dal successivo articolo 3 e nel programma di interventi per la difesa del suolo relativo ai sub-bacini dei fiumi Adda – lago di Como –, Spöl, Reno di Lei, Brembo ed Oglio, ai sensi del successivo articolo 4. Compete al piano-programma definire le somme destinate all'attuazione degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge n. 183 del 1989 all'interno della dotazione del Fondo previsto al precedente articolo 1, comma 2, utilizzando anche le disponibilità assicurate in attuazione della predetta legge n. 183 del 1989.

4. Il piano-programma stabilisce i criteri per la concessione entro il limite di lire 100 miliardi annui al lordo delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 9, dei contributi in conto capitale e delle agevolazioni creditizie di cui agli articoli 3 e 10 ed indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle sue previsioni, recuperando le indicazioni preliminari di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

5. La quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 9 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Difesa del suolo e delle acque).

1. In attuazione dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'autorità di bacino predispone gli schemi previsionali e programmatici per quanto riguarda i bacini idrogeologici dell'Adda-lago di Como, dello Spöl, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio.

2. Per le finalità di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3 della legge n. 183 del 1989, con particolare riferimento ad interventi di manutenzione preventiva del territorio montano, è riservata una quota non inferiore a lire 50 miliardi.

3. Per le finalità di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3 della legge n. 183 del 1989, fino all'approvazione degli schemi ai sensi della presente legge, non è consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti.

4. In attesa e anticipata attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici e autorizzato ad assumere cinque unità di personale tecnico specializzato da assegnare a una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio. All'onere del presente articolo, ivi compreso quello per l'istituzione e funzionamento delle sezioni, valutato in lire 250 milioni annui, si procede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. In attuazione dell'articolo 31, lettera *a)*, della legge 18 maggio 1989 n. 183, la regione Lombardia si avvale del proprio servizio geologico per gli adempimenti previsti dagli schemi di cui al presente articolo.

6. Una quota del 10 per cento delle disponibilità destinate ai bacini di cui all'articolo 2 in attuazione della legge n. 183 del 1989 è destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano.

7. Qualora lo schema di bacino del Po sia stato già adottato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità di bacino del Po è tenuta a definire le integrazioni e le eventuali modifiche entro 120 giorni dalla predetta data, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3.

8. L'autorità di bacino trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di cui all'articolo 31 per quanto riguarda i bacini idrografici di cui al comma 1, al fine del contestuale esame ed adozione con la proposta di piano di cui all'articolo 3.

9. Qualora l'autorità di bacino non provveda nei termini previsti, e comunque non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione, previo invito a provvedere, trasmette al Presidente del Consiglio proposte in attuazione del presente articolo.

10. Fino all'adozione del piano di bacino del Po di cui alla legge n. 183 del 1989, a seguito della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge, gli schemi previsionali e programmatici hanno il valore e producono gli effetti di cui all'articolo 17 delle legge n. 183 del 1989.

2. 1.

EDOARDO RONCHI. Avevo chiesto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 1.01 proprio perché esso concerne l'approvazione degli schemi e del piano di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3; preferirei capire prima a cosa ci si riferisca, visto che gli articoli sono stati profondamente modificati. Per questa ragione non mi sembrava opportuna un'approvazione in linea di principio, dato che ci troviamo in sede legislativa.

Si propone una procedura che rinvia alla legge n. 183; in linea di massima, condivido tale impostazione. Nùtro tuttavia una preoccupazione che intendo manifestare: è opportuno indicare ed accelerare, in riferimento all'articolo 31 della legge n. 183, gli schemi previsionali e programmatici.

Mi domando se questi schemi previsionali e programmatici possano avere il valore dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge n. 183 e se ciò non costituisca un'eccessiva forzatura e non indebolisca la legge. La mia è ovviamente una domanda, dal momento che non ho contribuito alla stesura del testo. Lo ripeto, concordo con l'esigenza di accelerare la procedura di cui alla legge n. 183; tuttavia all'ultimo comma è previsto che gli schemi producano gli effetti di cui all'articolo 17. Non sto esprimendo un giudizio; sto semplicemente chiedendo se chi ha elaborato il testo abbia riflettuto sul fatto che si utilizzano schemi previsionali come se fossero piani di bacino, rinviando all'articolo 17. Mi riservo pertanto di presentare eventualmente un subemendamento dopo il chiarimento.

Un secondo problema riguarda le cave. Il comma 3 dell'emendamento all'articolo 2 stabilisce che fino all'approvazione degli schemi non è consentita l'apertura di nuove cave, se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti. Se l'articolo 3 della legge n. 183 si limitava a regolare i piani regionali e provinciali vigenti, evidentemente svolgeva un ruolo di coordinamento; poiché invece, non mi sembra così, anche gli schemi e i piani di bacino possono mettere in discussione i piani regionali o provinciali vigenti delle cave per quanto riguarda l'escavazione. In tal modo, indeboliamo molto la legge n. 183 e la tutela di queste aree particolari.

Per tali ragioni, o eliminiamo il comma oppure introduciamo l'espressione « non è consentita l'apertura di nuove cave che non siano compatibili con gli schemi per le finalità di cui all'articolo 3 ». I piani provinciali e regionali – che solitamente sono decennali – hanno già previsto un'escavazione; però l'articolo 3 della legge n. 183, se non ricordo male, puntava a rivedere questi piani e, se necessario, a riconsiderarli.

DINO MAZZA. Intervengo per cercare di rispondere alle perplessità manifestate dall'onorevole Ronchi. Vorrei sottolineare che la volontà di chi ha formulato il testo del comma 1 dell'articolo 2 è quella di consentire, più che le procedure accelerate della legge sulla difesa del suolo, quanto previsto nell'articolo 17: tale previsione condiziona la politica urbanistica del territorio ai contenuti dei piani di bacino secondo il testo della legge e, quindi, ai contenuti degli schemi previsionali e programmatici secondo la proposta qui evidenziata. Si tratta pertanto di un inserimento di questo richiamo all'articolo 17, cioé di dare agli schemi di bacino la valenza dei piani di bacino agli effetti dell'articolo 17; è, questa, una garanzia che, dal punto di vista ambientale, riteniamo molto importante, in quanto fa si che anche il piano socioeconomico, come pure le valutazioni urbanistiche, sia ossequioso (consentitemi di usare questo termine) delle previsioni degli schemi programmatici e dei contenuti dei riassetti idrogeologici.

Tale era il significato e, in parte, il sistema seguito nella formulazione di questo comma 1.

Per quanto attiene alla questione delle cave – di cui al comma 3 – si dice, anche qui in riferimento alle previsioni dell'articolo 3 della legge n. 183, che fino all'approvazione degli schemi non si possono aprire altre cave; dopodiché l'articolo 17 potrà negare la possibilità di aprire altre

cave che risultino incompatibili con gli schemi. Conseguentemente, questo diventa un comma estremamente garantista. Oltretutto, considerata la norma di cui all'articolo 17, e quindi i contenuti degli schemi programmatici, risultano prevalenti sulle ristrutturazioni urbanistiche anche le eventuali previsioni già considerate con il piano approvato: possono essere « cassate » dall'approvazione degli schemi di piano di bacino o dagli schemi previsionali e programmatici che hanno il valore di piani di bacino.

VINCENZO CIABARRI. Credo che eventuali subemendamenti possano essere presentati anche in un secondo momento.

PRESIDENTE. Si possono apportare correzioni su alcune soluzioni senza stravolgere il senso dell'approvazione, a meno che lei non intenda presentare emendamenti in questo momento.

SERGIO ANDREIS. Vorrei rivolgere a tutti i colleghi un appello alla ragionevolezza affinché si possano chiarire i problemi riguardanti sia la valutazione d'impatto ambientale e le leggi approvate, sia altre questioni che stanno emergendo nel corso della discussione. Ritengo, pertanto, opportuno sospendere la seduta. Devo inoltre rilevare che il presidente ha dato un'interpretazione restrittiva della possibilità di apportare alcune modifiche al testo in discussione.

Vorrei avere determinate garanzie sulle questioni rimaste in sospeso, perché in caso contrario si verrebbe a creare una situazione sgradevole.

PRESIDENTE. Poiché, come ho già precisato, gli articoli 2 e 3 potranno essere approvati solo in linea di principio, è opportuno che gli emendamenti vengano presentati prima della votazione, per evitare un nuovo esame da parte della I Commissione. Se si vuole procedere sollecitamente, con un esame in sede di Comitato ristretto, è preferibile rinviare la discussione alla giornata di domani.

SERGIO ANDREIS. L'importante è trovare un accordo, in modo tale che sia possibile presentare emendamenti.

GIUSEPPE CERUTTI. Non è possibile discutere due volte !

PRESIDENTE. Si possono, intanto, presentare emendamenti per entrare, domani mattina, nel merito di essi; successivamente il testo sarà inviato alle Commissioni per i pareri.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vorrei soltanto conoscere il parere del relatore sul comma 3 di questo articolo; desidero cioè sapere, se nel parlare di ricostruzione di nuove cave, ci si riferisca o meno ai territori di cui all'articolo 1.

PRESIDENTE. A questo punto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 7 dicembre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO